



COMUNE DI COLLEFERRO
Provincia di Roma

ORDINANZA N. 140 DEL 28 OTT. 2014

Oggetto: Ordinanza in materia di circolazione stradale

- Divieto di transito agli autocarri superiori a 11 ton. su tutto il territorio comunale -

IL SINDACO

PREMESSO che la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico stabilisce che il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10 pari a $50\mu\text{g}/\text{m}^3$) non può essere superato per più di 35 giorni all'anno;

CHE la centralina ARPALAZIO ubicata nel territorio comunale ha registrato dall'inizio dell'anno n. 26 superamenti del valore limite giornaliero per il PM10;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 25 del 29 gennaio 2007 con la quale, al fine di verificare le misure più idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento atmosferico da polveri sottili, è stato istituito il divieto di transito nel centro urbano per gli autocarri sup. a 3,5 tonn., nella giornata del martedì dalle ore 8.00 alle 17.00, a partire dal giorno 05 febbraio 2007;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 dicembre 2009, n. 66, pubblicata sul B.U.R.L. in data 20 marzo 2010, con la quale è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria, nell'ambito del quale il Comune di Colleferro è classificato in **zona B** (Comuni nei quali è accertato l'effettivo superamento o l'elevato il rischio di superamento del limite da parte di almeno un inquinante atmosferico, destinatari di piani di azione per il risanamento della qualità dell'aria);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 4 maggio 2010 con la quale si è preso atto del Piano regionale di risanamento della qualità dell'aria e delimitata l'area del centro urbano soggetta alle limitazioni del traffico veicolare, ai sensi dell'art. 16, c. k, del suddetto Piano regionale;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 75 del 12 maggio 2010 con la quale, ad integrazione dell'Ordinanza n. 25/2007, è stato disposto il divieto di transito per gli autocarri sup. a 3,5 tonnellate anche nella giornata di venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 a partire dal 20 maggio 2010;

CONSIDERATO che nell'ottica della concertazione tra i vari livelli istituzionali ai fini della realizzazione degli interventi volti al miglioramento del sistema della viabilità e, conseguentemente, della qualità dell'aria-ambiente, questa Amministrazione ha più volte sollecitato alla Provincia di Roma il finanziamento per la realizzazione di una strada di collegamento tra Via Carpinetana Nord e Via Fontana dell'Oste con cavalcavia ferroviario nell'Ambito del Programma integrato di Via F. dell'Oste, peraltro già approvato dalla precedente Giunta provinciale;

CHE, nonostante i numerosi solleciti da parte di questo Comune, l'Amministrazione provinciale non ha ancora completato l'erogazione del finanziamento suindicato e che, pertanto, il progetto in questione è stato realizzato solo in parte;

CHE risulta ormai improcrastinabile realizzare anche il cavalcavia ferroviario per completare l'intero intervento infrastrutturale, indispensabile al decongestionamento del traffico locale in

quanto consentirebbe di evitare il passaggio nelle zone sensibili dei mezzi pesanti provenienti dalle attività produttive presenti nel territorio;

CHE l'avvicinarsi della stagione autunnale coincide con il periodo di massima criticità per le polveri sottili, caratterizzato dall'instaurarsi del fenomeno dell'inversione termica sia a terra che in quota, che impedisce il normale rimescolamento delle masse d'aria favorendo il superamento del valore limite giornaliero del PM10 (50µg/m³);

VISTO l'art. 25, della Deliberazione di C.R. n. 66/2009, il quale stabilisce che i Comuni possono adottare, in funzione della gravità del livello di inquinamento, altri provvedimenti di carattere emergenziale significativi ai fini della riduzione dell'inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che tali problematiche costituiscono pericolo per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- D.Lgs n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria-ambiente e per un'aria più pulita in Europa, con il quale è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria-ambiente, che ribadisce come il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) è pari a 50 µg/m³ e non può essere superato per più di 35 giorni l'anno;
- l'art. 39, comma 2, del D.M. n. 60/2002, ai sensi del quale i Sindaci dei Comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 351/99, in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione previste dall'art. 7, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni di legge;

PREMESSO che con :

- Ordinanza Sindacale n° 216 del 24 ottobre 2008, è stato istituito il divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 11 tonnellate, all'interno del centro abitato nei giorni feriali dalle ore 18:00 alle ore 7:00, e per tutte le 24 ore nei giorni di sabato e festivi;
- con Ordinanza n. 175 del 13 settembre 2012, è stato istituito il divieto di transito agli autocarri superiori a 3,5 tonn. su tutto il territorio comunale;

VISTI gli artt. 5 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. del 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;

VISTI gli art. 50, c. 5, D.Lgs. n. 276 del 2000 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere in merito al fine di tutelare la salute della popolazione residente nel territorio comunale;

ORDINA

ad integrazione delle Ordinanze Sindacali n° 25/2007, n° 216 /2008 e n° 75 2010,

- **il divieto di transito per gli autocarri superiori a 11 tonnellate su tutto il territorio comunale, ad eccezione di Via Casilina, a partire dal giorno 10 novembre 2014 .**

Dispone altresì:

1. Da detto divieto restano esclusi i mezzi di soccorso, di pronto intervento, quelli addetti al trasporto pubblico (CO.TRA.L.), e trasporto di persone;

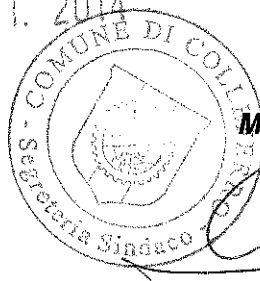
2. Al Comando della Polizia Locale, in coordinamento con l'Ufficio Tecnico Comunale, sia demandato il compito di apporre la segnaletica stradale per la relativa deviazione ai veicoli cui la presente Ordinanza è rivolta;
3. Venga trasmessa al Signor Prefetto della Provincia di Roma in qualità di soggetto coordinatore del piano di emergenza esterno, da attuare in caso di rilevante incidente negli stabilimenti industriali presenti sul territorio comunale ed aree limitrofe;
4. Che venga trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Roma;
5. Ai Sindaci dei Comuni di Segni, Paliano, Anagni, Valmontone, Artena, Montelanico;
6. Venga inoltrata:
 - a. Al Servizio Regionale dell'ARES 118;
 - b. Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito web del Comune di Colleferro.

Al Comando della Polizia Locale e alle forze dell'Ordine presenti sul territorio, è demandato il controllo per il rispetto della presente.

Dalla Residenza Municipale addì,

12 8 OTT. 2014



IL SINDACO
Mario CACCIOTTI